



***REGOLAMENTO
PER LE SPESE,
LE GARE ED I
CONTRATTI***

INDICE

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Ambito di applicazione	<i>Pag.</i>	1
Art. 2 - Attività negoziale	"	1
Art. 3 - Definizioni	"	1

CAPO II

PRINCIPI

Art. 4 - Principi generali	"	2
Art. 5 - Efficacia amministrativa ed economicità	"	3
Art. 6 - Divieto di artificioso frazionamento	"	3

CAPO III

SOGLIE

Art. 7 - Soglie per le procedure in economia	"	3
Art. 8 - Soglie per le procedure di gara pubblica	"	3
Art. 9 - Calcolo delle soglie	"	4

CAPO IV

RESPONSABILE DEL CONTRATTO

Art. 10 - Poteri di spesa	"	4
Art. 11 - Individuazione, funzioni e responsabilità	"	4

CAPO V

PROCEDURE IN ECONOMIA

Art. 12 - Selezione degli operatori economici	"	4
Art. 13 - Procedure in economia	"	5
Art. 14 - Criteri di aggiudicazione	"	6
Art. 15 - Commissioni di aggiudicazione	"	6
Art.16- Spese in affidamento diretto	"	6

CAPO VI

SPESE IN CONTANTI

Art. 17 - Spese in contanti.....	Pag. 7
----------------------------------	--------

CAPO VII

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

Art. 18 - Autorizzazione a contrarre	" 7
--	-----

CAPO VIII

PROCEDURE DI GARA PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 19 - Pubblicazione indizione gare	" 8
Art. 20 - Termini di ricezione	" 8
Art. 21 - Pubblicazione esito gare	" 8
Art. 22 - Requisiti	" 8
Art. 23 - Avvalimento	" 9
Art. 24 - Sede della gara e criteri di aggiudicazione	" 9
Art. 25 - Offerta	" 9
Art. 26 - Prezzi e corrispettivi	" 10
Art. 27 - Cauzione provvisoria	" 10
Art. 28 - Documentazione di ammissione	" 11
Art. 29 - Non ammissione	" 13
Art. 30 - Seduta di gara	" 13
Art. 31 - Aggiudicazione	" 15
Art. 32 - Irrevocabilità dell'offerta	" 15
Art. 33 - Verifica dei requisiti	" 15
Art. 34 - Procedure ristrette	" 15
Art. 35 - Procedure negoziate	" 16

CAPO IX

GARE ON-LINE

Art. 36 - Principi generali	" 16
Art. 37 - Criteri di aggiudicazione	" 17

CAPO X

PROCEDURE DI GARA PER LAVORI

Art. 38 - Pubblicità per le procedure di gara	" 18
Art. 39 - Termini di ricezione	" 18

Art. 40 - Pubblicazione esiti	Pag.	19
Art. 41 - Requisiti	"	19
Art. 42 - Avvalimento	"	19
Art. 43 - Norme specifiche	"	20
Art. 44 - Aggiudicazione	"	20
Art. 45 - Procedure ristrette	"	21
Art. 46 - Procedure negoziate	"	21

CAPO XI

PROCEDURE E CONTRATTI SPECIALI

Art. 47 - Sistemi di qualificazione	"	22
Art. 48 - Dialogo tecnico	"	22
Art. 49 - Centrali di committenza	"	23
Art. 50 - Accordo quadro	"	23
Art. 51 - Incarichi di progettazione	"	24

CAPO XII

ANORMALITA' DELLE OFFERTE

Art. 52 - Anormalità delle offerte nelle gare per forniture e servizi.....“	"	24
Art. 53 - Anormalità delle offerte nelle gare per lavori	"	25
Art. 54 - Commissione di valutazione della congruità	"	25

CAPO XIII

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E NORME CONTRATTUALI

Art. 55 - Aggiudicazione definitiva	"	25
Art. 56 - Verifica requisiti aggiudicatario	"	26
Art. 57 - Contenuto e modalità di stipula del contratto	"	26
Art. 58 - Garanzie contrattuali	"	27
Art. 59 - Contenuto della garanzia	"	27
Art. 60 - Svincolo garanzie contrattuali	"	28
Art. 61 - Subappalto e cottimo	"	28
Art. 62 - Assicurazioni	"	29
Art. 63 - Penalità	"	29
Art. 64 - Rinnovo e proroga del contratto	"	30

CAPO XVI

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Art. 65 - Imballo e peso	"	30
--------------------------------	---	----

Art.66-Resa	Pag.	30
Art. 67 - Trasporto	"	30
Art. 68 - Campioni di fornitura	"	30
Art. 69 - Consegna	"	31

CAPO XV

COLLAUDI

Art. 70 - Collaudi per forniture e servizi	"	31
Art. 71 - Collaudi per lavori	"	32
Art. 72 - Norme comuni per i collaudi	"	32

CAPO XVI

PAGAMENTI

Art. 73 - Termini	"	33
Art. 74 - Interessi	"	33
Art. 75 - Modalità di pagamento	"	33

CAPO XVII

CONTRATTI ATTIVI

Art. 76 - Procedure	"	34
---------------------------	---	----

CAPO XVIII

CONTENZIOSO E DISPOSIZIONI

FINALI

Art. 77 - Modalità di proposizione delle contestazioni - Accordo bonario.....	"	34
Art. 78 - Giurisdizione	"	35
Art. 79 - Privacy	"	35
Art. 80 - Pubblicità	"	35

CapoI

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Ambito di applicazione

1.1. L'impresa Tram Servizi s.p.a. opera nel settore dei trasporti pubblici ed è "impresa pubblica" in quanto posseduta direttamente dagli enti pubblici locali.

1.2. L'attività negoziale dell'Impresa relativa a contratti di interesse europeo, e cioè a quelli per importi pari o superiori a quelli indicati nell'art. 215 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163¹, trova disciplina nelle norme contenute o richiamate nel Titolo I della Parte III dello stesso Decreto legislativo.

1.3. Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale sotto soglia europea dell'impresa, ai sensi dell'art. 238 comma 7 dello stesso Decreto legislativo. Disciplina, altresì, istituti e procedure in ordine ai quali le norme del presente Regolamento possono trovare applicazione anche per i contratti di interesse europeo.

1.4. Ogni norma legislativa e/o regolamentare richiamata nel presente Regolamento deve intendersi nella versione aggiornata alla data dell'adozione del provvedimento/atto che viene ad essa assoggettato, comprensiva delle modificazioni e/o integrazioni sopravvenute, ovvero nel testo della nuova normativa sostitutiva di quella invocata.

Art. 2 - Attività negoziale

L'attività negoziale si esplica con la stipulazione di contratti, a cui si perviene tramite procedura di gara, confronto concorrenziale o negoziazione diretta. In generale dal contratto derivano impegni di spesa o previsioni di ricavo: in alcuni limitati casi la spesa può essere erogata in contanti.

Art. 3 - Definizioni

Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'art. 3 ed all'art 14 (contratti misti) del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163:

-*Albo fornitori*: Albo dei fornitori e prestatori di servizi dell'Impresa in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei al soddisfacimento delle esigenze aziendali.

-*Codice Unico*: Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e d integrazioni.

-*Concorrente, aggiudicatario, appaltatore, fornitore, esecutore di lavori, prestatore di servizi*: operatore economico con il quale, nelle diverse fasi delle procedure disciplinate dal presente Regolamento, l'Impresa entra in contatto.

-*Forniture*: beni strumentali o di consumo acquisiti dall'Impresa per i propri bisogni.

Attualmente previsti in € 412.000,00 per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi.

-Gare pubbliche sub-europee: procedure concorsuali ad evidenza pubblica relative a contratti di importo inferiore alle soglie di interesse europeo.

-Impresa: Tram Servizi s.p.a. che trova disciplina della sua attività negoziale nelle norme del presente Regolamento.

-Lavori: esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di opere relative e/o strumentali alle attività svolte dall'Impresa.

-Organi di amministrazione: soggetti, previsti nello statuto dell'Impresa, ai quali sono attribuiti o delegati poteri e competenze specifici nell'ambito e per le applicazioni del presente Regolamento.

-Procedura aperta: procedura di gara in cui ogni operatore economico avente i requisiti richiesti può presentare offerta.

-Procedura ristretta: procedura di gara alla quale partecipano solo gli operatori economici che hanno chiesto di partecipare a seguito di pubblicazione di avviso e che sono invitati dall'Impresa in quanto in possesso dei requisiti richiesti.

-Procedura negoziata: procedura di gara in cui l'Impresa, direttamente o a seguito di confronto concorrenziale, se del caso confronto sollecitato da avvisi pubblici, consulta gli operatori economici di propria scelta e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

-Servizi: prestazioni di terzi acquisite dall'Impresa per i propri bisogni.

-Spesa in economia: ogni spesa inerente la fornitura di beni, la prestazione di servizi o l'esecuzione di lavori da effettuarsi entro i limiti stabiliti dal presente Regolamento e per la quale non è prevista, dallo stesso Regolamento, una procedura ad evidenza pubblica, allo scopo di favorire lo snellimento dell'azione amministrativa per motivi di semplicità, urgenza o di necessità.

-Spesa in contanti: spesa che si effettua tramite il servizio interno di cassa, finalizzato a spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento nonché per le spese che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione.

Capo II

PRINCIPI

Art. 4 - Principi generali

4.1. I principi che regolano le azioni e le attività dell'Impresa, relativamente ai contratti disciplinati dal presente Regolamento, sono ispirati al rispetto della concorrenza e della non discriminazione fra i possibili concorrenti, alla trasparenza dei comportamenti in tutta la fase concorsuale e negoziale.

4.2. La pubblicità degli avvisi di gara e l'informazione sull'esito della procedura devono essere per quanto possibile garantite.

4.3. Nella procedura non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e perciò sproporzionata, a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo.

4.4. Non possono essere richieste garanzie o imposte penalità di importo palesemente eccessivo rispetto al valore del contratto e all'interesse dell'Impresa all'adempimento.

4.6. I concorrenti devono essere informati in tempo congruo sull'esito della procedura alla quale hanno concorso.

4.7. L'Impresa è impegnata a praticare per quanto possibile le norme di semplificazione amministrativa; è altresì impegnata a porre in essere quanto necessario a garantire il rispetto e la tutela della privacy dei soggetti che prendono parte alle procedure nonché a favorire la maggiore diffusione possibile delle procedure informatizzate implementando l'impiego dei mezzi telematici.

Art. 5 - Efficacia amministrativa ed economicità

Rispetto all'azione interna le procedure, le azioni e le attività devono essere ispirate al principio di economicità, e cioè all'impiego ottimale delle risorse a disposizione; devono conformarsi al principio di efficacia, e cioè all'obbligo di conseguire un determinato risultato tramite un'azione idonea; devono riferirsi al principio di efficienza, e cioè all'obbligo di rapportare i costi con i vantaggi derivanti dal raggiungimento di uno scopo prefissato, con saldo positivo a favore dei vantaggi.

Art. 6 - Divieto di artificioso frazionamento

6.1. Un contratto non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l'applicazione di alcune norme del presente Regolamento o quelle del Codice Unico.

6.2. In particolare non possono essere disposti affidamenti per periodi inferiori all'anno allorché si riferiscano a prestazioni di servizio di carattere continuativo che è previsto si svolgano durante l'intero anno di riferimento.

6.3. Analogo divieto è disposto per forniture e somministrazioni che vengono frazionate per periodi inferiori all'anno allo scopo di non sottoporre la relativa procedura di acquisto alle norme del presente Regolamento o a quelle del Codice Unico.

Capo

III

SOGLIE

Art. 7 - Soglie per le procedure in economia

Le procedure in economia di cui al successivo Capo V del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di:

- a) Lavori di importo pari od inferiore ad € 150.000,00
- b) Servizi di importo pari od inferiore ad € 150.000,00;
- c) Forniture di importo pari od inferiore ad € 150.000,00.

Art. 8 - Soglie per le procedure di gara pubblica

Le procedure di gara pubblica, di cui ai successivi Capi VIII e X del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di:

- a) Lavori di importo superiore ad € 150.000,00 e fino alla soglia comunitaria ;
- b) Servizi di importo superiore ad € 150.000,00 e fino alla soglia comunitaria;
- c) Forniture di importo superiore ad € 150.000,00 e fino alla soglia comunitaria

Art. 9 - Calcolo delle soglie

9.1. Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il calcolo del valore stimato è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.

9.2. Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.

9.3. Per i contratti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi si deve tenere conto del valore mensile moltiplicato per quarantotto.

9.4. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art 29 del Codice Unico.

Capo IV**RESPONSABILE DEL
CONTRATTO****Art. 10 - Poteri di spesa**

I soggetti competenti ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti di cui al presente Regolamento sono individuati dallo statuto, dai regolamenti, dal piano delle deleghe adottati dall'Impresa e/o da eventuali procure generali e/o speciali.

Art. 11 - Individuazione, funzioni e responsabilità

11.1. Le funzioni di responsabile del contratto sono di norma attribuite ai responsabili di fase, ciascuno per la parte di competenza. In tale ambito, il responsabile tecnico è colui che esprime le norme tecniche di riferimento, formula le prescrizioni e il capitolato, cura tutti gli adempimenti relativi alla redazione del progetto; il responsabile dell'affidamento è colui che provvede a tutti gli adempimenti procedurali per addivenire alla conclusione del contratto; il responsabile dell'esecuzione è colui che è incaricato di seguire e verificare il rispetto delle condizioni contrattuali da parte del fornitore, del prestatore di servizi o dell'esecutore di lavori. Tutte le fasi sopra descritte saranno coordinate dal responsabile contratti e acquisti.

11.2. Nell'ambito della gestione dei contratti i responsabili di fase hanno l'obbligo di adottare tutti gli atti e provvedimenti opportuni per conseguire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del fornitore, appaltatore o prestatore di servizi. Spettano in particolare agli stessi responsabili l'adozione di atti di sollecito, di diffida, di collaudo e di regolare esecuzione, di applicazione delle penalità, di svincolo delle cauzioni provvisorie e definitive. Tutte le fasi sopra descritte saranno coordinate dal responsabile contratti e acquisti.

Capo V**PROCEDURE IN ECONOMIA****Art. 12 - Selezione degli operatori economici**

12.1. Per le procedure in economia relative a forniture e servizi è necessario promuovere il più

possibile la concorrenza, e garantire di norma la rotazione dei fornitori, salvo l'affidamento diretto previsto dal successivo articolo 16. L'Impresa dovrà garantire, di norma, la rotazione degli operatori economici modificando almeno il 20% dei soggetti invitati e comunque almeno uno.

In particolare devono essere invitate, non meno di tre ditte per importi superiori a € 10.000,00 e non meno di cinque ditte per importi superiori a € 50.000,00, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

12.2. Per le procedure in economia relative all'affidamento di lavori l'Impresa deve invitare almeno cinque ditte per importi superiori a € 50.000,00. Le ditte da invitare devono essere selezionate, garantendo un'adeguata rotazione, fra quelle che hanno sede nella Regione di effettuazione del lavoro o di esecuzione dell'opera.

Art. 13 - Procedure in economia

13.1. Le richieste d'offerta possono essere inviate a mezzo posta, posta elettronica o via fax e devono contenere, oltre quanto necessario ad emettere l'ordine, anche l'indicazione del termine fisso per la presentazione delle offerte in busta chiusa.

13.2. Le offerte possono essere inviate per fax o e-mail, a termine fisso, soltanto ove ciò sia consentito nella richiesta d'offerta.

13.3. La gara mediante esplorazione telefonica è consentita per importi fino a € 3.000,00 e sempreché siano interpellate almeno tre ditte; il numero minimo di tre ditte da interpellare sarà disatteso la dove non sia possibile individuarle per la mancanza di un numero congruo di fornitori, ovvero la necessità di procedere con sollecitudine all'acquisto. Si precisa inoltre che per importi di modesta entità al di sotto di € 1.000,00, il criterio di scelta potrà prevedere un affidamento diretto con l'eventuale criterio di rotazione del fornitore la dove conveniente e possibile individuare un numero congruo di fornitori. Il risultato dell'indagine e delle offerte e condizioni ricevute deve essere annotato e sottoscritto dall'incaricato sulla pratica d'acquisto.

13.4. L'offerta deve poi essere confermata a mezzo fax, o e-mail, dagli offerenti prima della emissione dell'ordine.

13.5. L'ordine può essere emesso direttamente all'aggiudicatario di una precedente gara, per lo stesso oggetto ed alle stesse condizioni, purchè ciò avvenga entro i quattro mesi successivi all'affidamento di che trattasi.

13.6. L'ufficio responsabile della stipulazione invia copia del contratto o dell'ordinativo al responsabile dell'esecuzione del contratto.

13.7. I contratti relativi a forniture continuate o periodiche di beni hanno di norma durata annuale coincidente con l'anno solare, o anche più lunga durata allorché, con apposita motivazione al riguardo, ne sia dimostrata la convenienza tecnica e/o economica. I contratti di manutenzione o di prestazioni continuate o periodiche di servizi hanno di norma durata pluriennale.

Art. 14 - Criteri di aggiudicazione

14.1. I criteri di aggiudicazione debbono essere indicati nelle richieste d'offerta.

14.2. Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più bassa la gara è aggiudicata al concorrente che ha formulato il prezzo più basso.

14.3. Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa gli elementi di valutazione ed il loro peso devono essere menzionati nel capitolato o nella richiesta d'offerta, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento. L'elemento di valutazione economica non può avere peso inferiore al complessivo peso di tutti gli altri elementi di valutazione.

Art. 15 - Commissioni di aggiudicazione

15.1. Nelle procedure relative a contratti per forniture e servizi di importo presunto superiore a € 50.000,00 e a contratti per lavori di importo presunto superiore a € 50.000,00, le buste contenenti le offerte sono aperte da una apposita commissione, nominata dall'Amministratore delegato o dal Consiglio di amministrazione, commissione che stende sommario processo verbale delle operazioni effettuate.

15.2. La commissione formula la proposta di aggiudicazione, esprimendo eventualmente anche il giudizio di congruità sull'offerta migliore e richiedendo, se del caso, al concorrente che l'ha formulata, l'indicazione degli elementi di carattere tecnico ed economico che hanno consentito la formulazione dell'offerta stessa nei termini ricevuti dall'Impresa.

Art. 16 – Spese in affidamento diretto

16.1. Può essere disposta con affidamento diretto ogni spesa relativa a forniture e servizi qualora circostanze particolari dovute all'urgenza lo ritenessero indispensabile.

16.2. Può, altresì, essere disposto con affidamento diretto anche ogni contratto relativo a forniture di beni o prestazioni di servizi che un solo fornitore od appaltatore può fornire o prestare in esclusiva. La documentazione relativa a tale esclusività dovrà essere di corredo alla documentazione dell'affidamento di che trattasi.

16.3. Possono essere disposte direttamente, senza necessità di confronto concorrenziale, le spese in economia relative a:

- a) l'inserzione di avvisi, comunicazioni, bandi di gara;
- b) l'acquisto, la rilegatura di libri e riviste di carattere tecnico e amministrativo, di giornali e pubblicazioni di vario genere e l'abbonamento a periodici ed agenzie di informazione;
- c) la partecipazione a convegni, seminari, congressi, conferenze e riunioni, ivi comprese quelle per viaggi e trasferte;
- d) l'espletamento di concorsi, corsi e seminari di formazione;
- e) le attività promozionali, commerciali e di informazione alla clientela;
- f) le attività di rappresentanza degli organi di Amministrazione;
- g) fornitura di gas, acqua, energia e per i servizi telefonici e simili.

16.4. Possono essere disposte direttamente e per qualsiasi importo, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 7, le spese relative a:

servizi postali e telegrafici;

operazioni di sdoganamento di materiali importati;

- imposte e tasse in genere (quali bollo e valori bollati, registro, vidimazioni libri, compenso su ruolo per servizio di riscossione, raccolta di rifiuti solidi urbani ecc.);

- diritti e contributi per il rilascio di concessioni edilizie, per licenze apertura e/o occupazione suolo e sottosuolo, per passi carrabili, per visure metriche, catastali ed ipotecarie, per licenze relative a sottostazioni elettriche, distributori di carburante e depositi oli minerali, per licenze di esercizio di depositi, officine ed uffici, per tasse di concessione e omologazione ascensori e sollevatori, ecc.;
- tasse di circolazione veicoli per i servizi di linea ed ausiliari;
- personale, ivi comprese le spese per gli accertamenti sanitari di controllo;
- affari legali, notarili e di giustizia;
- pagamento di multe ed ammende, salva rivalsa nei confronti dei responsabili delle infrazioni.
- Servizi forniture e lavori aggiudicati ad un'impresa comune avente personalità giuridica o ad un'impresa collegata a norma art. 218 del Codice Unico

Capo VI

SPESE IN CONTANTI

Art. 17 - Spese in contanti

17.1. Per mezzo di un servizio interno di cassa si effettuano spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento nonché spese che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione di spesa.

17.2. Le procedure da seguire per la gestione dei fondi assegnati sono le seguenti:

- a) la spesa in contanti viene autorizzata dal responsabile acquisti su apposito modello;
- b) l'incaricato dell'acquisto e/o della prestazione provvede direttamente e procede al contestuale pagamento dopo aver accertato che i beni ritirati e/o le prestazioni eseguite corrispondano a quanto richiesto. Ogni acquisto e/o prestazione deve essere documentato da fattura o ricevuta secondo la normativa fiscale vigente;
- c) le fatture relative agli acquisti e/o prestazioni devono sempre recare la dicitura "pagato" e la firma per merce ricevuta e/o per prestazione effettuata

Capo VII

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

Art. 18 - Autorizzazione a contrarre

Le gare pubbliche sono autorizzate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione o con provvedimento dell'Amministratore Delegato, mediante formale decisione che approva il bando di gara o la richiesta d'offerta, le norme che regolano la gara, le condizioni contrattuali ove non siano state già approvate con apposita deliberazione di carattere generale, le condizioni speciali dello stipulando contratto ed i capitolati o le prescrizioni tecniche previste per l'oggetto del contratto.

Capo VIII

PROCEDURE DI GARA PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 19 - Pubblicazione indizione gare

19.1. Nel caso degli appalti di forniture e servizi, le gare pubbliche vengono indette mediante pubblicazione di un bando, contenente tutte le informazioni utili per partecipare alla gara.

19.2. L'Impresa può prevedere di volta in volta forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle di cui al presente articolo.

Art. 20 - Termini di ricezione

20.1. Nelle procedure aperte i termini di ricezione delle offerte non possono essere inferiori a venti giorni dalla pubblicazione del bando.

20.2. Nelle procedure ristrette e negoziate i termini di ricezione delle domande di partecipazione non possono essere inferiori a quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso con cui è indetta la procedura. Il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione della lettera di invito.

Art. 21 - Pubblicazione esito gare

21.1. Gli avvisi sui risultati delle gare sono pubblicati, entro due mesi dall'aggiudicazione definitiva della gara, sul sito informatico dell'Impresa.

21.2. L'avviso sui risultati della gara contiene ogni informazione ritenuta utile, avendo cura di omettere le informazioni la cui divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

Art. 22 - Requisiti

22.1. Il concorrente può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti di ordine generale, economico e tecnico richiesti nel relativo bando.

22.2. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare di servizi e forniture i soggetti che non soddisfino i requisiti di ordine generale cui all'art. 38 comma 1 del Codice Unico. Inoltre non possono presentare offerta i concorrenti che non soddisfino i requisiti tecnici, economici e finanziari richiesti nel bando di gara, adeguati alla tipologia di attività ed all'importo presunto dell'appalto.

22.3. La capacità economica e finanziaria del concorrente, può essere dimostrata mediante produzione di uno o più dei seguenti documenti:

- a) Bilanci o estratti di bilanci;
- b) Idonee referenze bancarie;
- c) Fatturato globale d'impresa degli ultimi tre anni, che non dovrà essere per ciascun anno inferiore alla metà del valore dell'appalto.
- d) Ammontare del patrimonio netto che non dovrà in nessun caso essere inferiore al valore dell'appalto

22.4. La capacità tecnica del concorrente, può essere dimostrata mediante la produzione di uno o più dei seguenti documenti:

- a) Elenco dei principali servizi e forniture analoghi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi dei relativi contratti: l'importo complessivo di tali servizi e forniture non dovrà essere nel triennio inferiore al valore dell'appalto;

- b) Per gli appalti di servizi indicazione del numero medio annuo del personale del concorrente;
- c) Certificati di buona esecuzione attestanti i servizi e le forniture sub a);
- d) Per gli appalti di servizi dichiarazione concernente l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico che il concorrente metterà a disposizione per il servizio;
- e) Per gli appalti di servizi eventuali autorizzazioni o licenze di esercizio rilasciate dalle autorità competenti secondo la normativa nazionale;
- f) Nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti di incaricati dei controlli di qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.

22.5. L'Impresa precisa nel bando di gara quali tra i documenti sopra indicati debba essere prodotto.

22.6. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo può essere, ai fini dell'ammissione, dichiarato dal concorrente, fatta comunque salva la facoltà dell'ente appaltante di procedere alla verifica delle attestazioni prodotte.

Art. 23 - Avvalimento

23.1. Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all'importo dell'appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l'avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico, già posseduto dalla impresa avvalente, nella misura o nella percentuale indicata nel bando stesso.

23.2. L'avvalimento negli appalti di servizi e forniture è ammesso solo per il possesso di requisiti tecnici ovvero economici con le seguenti limitazioni:

- il concorrente può avvalersi dei requisiti economici delle società facenti parte dello stesso Gruppo;
- il concorrente può avvalersi dei requisiti tecnici di altre società purché l'avvalimento sia dimostrato da idoneo titolo di disponibilità del requisito di cui il concorrente intende avvalersi.

23.3. L'avvalimento non potrà in nessun caso costituire elusione delle norme sul subappalto.

23.4. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria. Il bando di gara può eccezionalmente ammettere la facoltà di avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni previste.

23.5. L'impresa ausiliaria dovrà produrre le dichiarazioni di cui all'art. 49 comma 1 del Codice Unico.

Art. 24 - Sede della gara e criteri di aggiudicazione

24.1. Nella procedura aperta per forniture e servizi la gara si svolge nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando con il sistema delle offerte segrete pervenute entro il termine fissato.

24.2. La gara è aggiudicata al migliore offerente e cioè al concorrente che offre il prezzo più basso oppure il più elevato ribasso percentuale sull'importo o su un elenco prezzi a base d'asta. La gara può essere anche aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 25 - Offerta

25.1. L'offerta economica, redatta in lingua italiana deve essere contenuta in busta chiusa e preferibilmente sigillata. Nel caso che la procedura di gara preveda una successiva fase di

valutazione tecnica in sede separata, di cui al successivo punto 30.4., la busta contenente l'offerta economica deve essere sigillata a pena di esclusione.

25.2. In altra busta deve essere contenuta la documentazione amministrativa prescritta al successivo art. 28.

25.3. Qualora il bando di gara, il relativo disciplinare di gara o il Capitolato Speciale prescrivano la presentazione di una documentazione tecnica (disegni, relazioni, schemi ed elaborati tecnici comunque denominati) la medesima deve essere contenuta in altra busta chiusa. All'esterno di ciascuna busta deve essere sinteticamente indicato il relativo contenuto.

25.4. Le buste di cui sopra devono essere racchiuse in un plico, sul quale devono essere indicati l'oggetto della gara. Il plico deve essere sigillato, a pena di non ammissione. La sigillatura del plico esterno deve essere realizzata su tutti i lembi di chiusura, apponendovi timbro e firma del legale rappresentante e sovrapponendo nastro adesivo trasparente ovvero con ceralacca su detti lembi.

Il plico deve pervenire all'Impresa - presso l'indirizzo indicato nel bando di gara per posta raccomandata o a mezzo di agenzia di recapito espresso ovvero a mano, entro il termine perentorio indicato nel bando di gara.

25.5. La data e l'ora di arrivo delle offerte sono comprovate esclusivamente dal timbro a calendario apposto dall'Ufficio Protocollo dell'Impresa.

25.6. Non sono prese in considerazione le offerte pervenute dopo il termine sopra indicato, anche se aggiuntive o sostitutive, nonché tardive dichiarazioni di revoca di offerte pervenute tempestivamente.

25.7. E' fatta salva la facoltà delle ditte partecipanti di far pervenire una nuova offerta nel caso in cui l'Impresa proroghi il termine di scadenza. In caso di riapertura dei termini di presentazione dell'offerta, le offerte pervenute dopo la scadenza del termine originariamente fissato e prima della riapertura dei nuovi termini dovranno comunque essere nuovamente presentate.

25.8. In caso di Associazioni Temporanee di Imprese non ancora costituite e di Consorzi di cui all'art 34, lettera e) del Codice Unico, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti interessati.

Art. 26 - Prezzi e corrispettivi

26.1. L'offerta deve essere compilata sul modello d'offerta fornito dall'Impresa oppure, per quanto possibile, in conformità a tale modello, su uno o più fogli, ciascuno dei quali deve essere firmato dal legale rappresentante del soggetto concorrente. I prezzi ed i ribassi percentuali devono essere espressi in cifre ed in lettere; in caso di difformità sarà presa in considerazione l'espressione letterale.

26.2. Gli eventuali ribassi percentuali indicati nell'offerta sono considerati fino alla terza cifra decimale.

26.3. L'offerta deve essere redatta in lingua italiana.

26.4. L'importo contenuto in offerta o risultante dall'offerta si intende al netto dell'IVA.

Art. 27 - Cauzione provvisoria

27.1. Per essere ammessi alla gara, i concorrenti - a meno di diversa specifica indicazione - devono prestare la cauzione provvisoria nella misura prevista dal bando di gara.

27.2. Qualora il documento comprovante la garanzia sia redatto su schema predisposto dal garante, lo stesso documento deve contenere, a pena d'esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. e della decadenza di cui all'art. 1957 c.c., la dichiarazione che l'obbligazione del garante sarà duratura e valida sino a liberatoria dichiarazione dell'Impresa e che la corresponsione dell'importo garantito avverrà a semplice richiesta dell'Impresa.

27.3. I Concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie Uni Cei ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En ISO/Iec 17000, possono ridurre l'importo della cauzione del 50% e devono a tal fine presentare il certificato attestante il possesso del requisito richiesto ovvero produrre idonea dichiarazione sostitutiva.

27.4. La cauzione provvisoria prestata dal soggetto aggiudicatario viene svincolata subito dopo la stipulazione del contratto e la presentazione della cauzione definitiva. Le cauzioni degli altri concorrenti non ammessi o non aggiudicatari vengono restituite dopo la stipula del contratto con l'azienda aggiudicataria. L'ulteriore documentazione presentata sarà restituita a richiesta dell'interessato.

Art. 28 - Documentazione di ammissione

28.1. Insieme all'offerta, ma racchiusi in un'altra busta, dovranno essere presentati i seguenti documenti e dichiarazioni del legale rappresentante dell'impresa concorrente:

28.1.1. **dichiarazione** attestante la presa visione di tutti gli atti e documenti necessari per la partecipazione alla gara, e l'accettazione incondizionata delle norme che regolano la gara stessa ed il successivo rapporto contrattuale;

28.1.2. documento comprovante la costituzione della **cauzione provvisoria**;

28.1.3. **dichiarazione** attestante il fatto che alla gara non partecipano, né in forma singola, né in raggruppamento per le gare in cui tale partecipazione è consentita, soggetti nei confronti dei quali esistano forme di controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c., da parte del soggetto dichiarante;

28.1.4. certificato di iscrizione al **Registro delle Imprese**, di cui al D.P.R. 7.12.95, n. 581, rilasciato nei sei mesi precedenti la data di scadenza del termine utile per la presentazione dell'offerta, contenente il nominativo dei legali rappresentanti e l'attestazione che l'impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato o amministrazione controllata ovvero si trovi nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti; ove il certificato del Registro delle Imprese non contenga tali dichiarazioni, potrà essere presentato, unitamente al certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., il certificato della Cancelleria del Tribunale - Sezione Fallimentare -, rilasciati entrambi nei sei mesi precedenti la data di scadenza del termine utile per la presentazione dell'offerta; in sostituzione della certificazione di cui al presente punto può essere presentata una corrispondente dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante;

28.1.5. **se richiesta dal bando di gara**, dichiarazione attestante il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, come definiti dal bando stesso;

28.1.6. **dichiarazione** attestante che nei propri confronti, non sussiste alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 38 del Codice Unico e non sussistono impedimenti ai sensi della vigente normativa antimafia;

- 28.1.7. **certificazione** dalla quale risulti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 17 legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante;
- 28.1.8. eventuale **dichiarazione** attestante la volontà, in caso di aggiudicazione, di avvalersi della facoltà di subappalto, con le condizioni ed i limiti previsti nel bando di gara o nel disciplinare di gara;
- 28.1.9. **eventuale** ulteriore documentazione compresa la documentazione tecnica nonché la campionatura se richieste;
- 28.1.10. **se richiesta**, la campionatura presentata dovrà essere contenuta in un idoneo involucro, chiuso e sigillato, recante al suo esterno la dicitura "CAMPIONI DI GARA" con l'indicazione dell'oggetto della gara, il numero del relativo bando di gara e la data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta campionata; le ulteriori prescrizioni relative alla presentazione della campionatura sono indicate nel bando di gara o nel disciplinare di gara;
- 28.1.11. **fotocopia di un documento** in corso di validità del soggetto che sottoscrive le dichiarazioni.
- 28.2. Le Associazioni Temporanee di Imprese di cui all'art. 34 lett. d) del Codice Unico, devono inoltre presentare:
- 28.2.1. l'atto, in copia autentica o autenticata, del mandato collettivo speciale con conferimento della rappresentanza irrevocabile a favore del soggetto mandatario, qualificato capogruppo.
- 28.2.2. È consentita la presentazione di una dichiarazione, sottoscritta da tutti i soggetti interessati, con la quale gli stessi manifestano l'intenzione a costituirsi, in caso di aggiudicazione, in Associazione Temporanea di Imprese ed indicano l'impresa capogruppo alla quale intendono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni Temporanee di Imprese rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede d'offerta.
- 28.2.3. Le dichiarazioni di cui ai punti 28.1.3. e 28.1.6. ed, eventualmente, quelle di cui al punto 28.1.5., relative ad ogni singola associata esecutrice della prestazione, sottoscritte dai rispettivi legali rappresentanti;
- 28.2.4. Il documento di cui al punto 28.1.4. (fatte salve le facoltà di presentare documentazione integrativa o dichiarazione sostitutiva), relativo ad ogni singola associata esecutrice della prestazione;
- 28.2.5. Una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto mandatario, recante l'indicazione esatta delle parti di fornitura o servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno assunte da ogni singolo componente
- 28.3. In caso di Consorzi, di cui all'art. 34, lett. b), c) ed e) del Codice Unico dovranno essere presentate:
- 28.3.1. una dichiarazione recante il nominativo delle ditte consorziate o consorziande che, in caso di aggiudicazione, eseguiranno la prestazione (a tale dichiarazione non sono tenuti i Consorzi di cui alla lett. e);
- 28.3.2. Le dichiarazioni di cui ai punti 28.1.3. e 28.1.6. ed, eventualmente, quelle di cui al punto 28.1.5., relative ad ogni singola consorziata esecutrice della prestazione, sottoscritte dai rispettivi legali rappresentanti;
- 28.3.3. Il documento di cui al punto 28.1.4. (fatte salve le facoltà di presentare documentazione integrativa o dichiarazione sostitutiva), relativo ad ogni singola consorziata esecutrice della prestazione;

28.3.4. una dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti, recante l'indicazione esatta delle parti di fornitura o servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno assunte da ogni singolo componente.

28.4. L'impresa capogruppo di Associazioni Temporanee di Imprese o Consorzi, già costituiti, oltre alla documentazione presentata quale membro dell'associazione o del Consorzio, deve:

- costituire la cauzione provvisoria;
- sottoscrivere l'offerta con firma del proprio Legale Rappresentante;
- indicare con apposita dichiarazione le parti di fornitura o servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno assunte da ogni singolo componente;
- sottoscrivere la dichiarazione di cui al punto 28.1.1.

28.5. Le imprese che, viceversa, si obbligano in sede d'offerta a costituirsi in Associazione Temporanea di Imprese o in Consorzio di cui all'art. 34 lettera e) del Codice Unico, devono presentare la documentazione di cui al punto 28.1., con firma congiunta dei propri legali rappresentanti.

28.6. Tutti gli elaborati tecnici che compongono la documentazione tecnica, se richiesta dal bando di gara, dal disciplinare di gara o dal Capitolato Speciale, devono essere comunque formalmente riferibili al soggetto concorrente.

Art. 29 - Non ammissione

Fatto salvo quanto previsto dal bando di gara, il verificarsi anche di una sola delle seguenti eventualità, costituisce motivo insanabile di non ammissione alla gara:

- 29.1. presentazione dell'offerta oltre il termine perentorio indicato nel bando di gara;
- 29.2. mancata sigillatura del plico esterno;
- 29.3. mancata indicazione, all'esterno del plico, dell'oggetto della gara o comunque degli elementi che ne consentano l'inequivocabile riferimento alla gara stessa;
- 29.4. mancata sigillatura del plico contenente l'offerta economica nel caso di procedura di valutazione dell'offerta per fasi successive;
- 29.5. mancata presentazione o invalidità anche di uno solo dei documenti o delle dichiarazioni di cui all'art. 28;
- 29.6. cauzione provvisoria prestata per importo inferiore o condizionata in violazione di quanto previsto dall'art. 27;
- 29.7. riscontro di condizioni contrastanti con quanto attestato nella dichiarazione di cui al punto 28.1.3., ovvero accertamento della sussistenza di situazioni di controllo sostanziale di cui all'art. 34.2. del Codice Unico;
- 29.8. **in caso di richiesta di campionatura**, mancata presentazione della stessa, anche parziale, entro il termine perentorio prescritto dal bando di gara, o mancata sigillatura dell'involucro che la contiene ovvero mancata indicazione, su detto involucro, dell'oggetto della gara o comunque degli elementi che ne consentano l'inequivocabile riferimento alla gara stessa.

Art. 30 - Seduta di gara

30.1. Nel giorno, nell'ora e nella sede indicati nel bando di gara, in seduta eventualmente aperta al pubblico, la Commissione, appositamente nominata, procederà come segue:

- 30.1.1. accertamento dell'osservanza del termine e delle modalità di presentazione dei plichi pervenuti ;

30.1.2. apertura dei plichi regolarmente presentati;

30.1.3. accertamento dell'insussistenza degli ulteriori motivi di non ammissione di cui all'art. 29;

30.1.4. lettura delle offerte ammesse;

30.1.5. accertamento e dichiarazione circa la validità dell'offerta ammessa; l'offerta è invalida se viene indicato un termine di validità inferiore a quello minimo prescritto ovvero se è condizionata o non sottoscritta o non contiene tutti gli elementi richiesti o reca l'indicazione di una variazione percentuale in aumento o un aumento dell'importo posto a base di gara allorché la gara preveda l'offerta di una percentuale di ribasso o un prezzo massimo oltre il quale non è consentito formulare offerta, oppure, nel caso di aggiudicazione per lotti, contenga quotazioni parziali e non riferite all'intero lotto. L'offerta invalida viene esclusa dalla gara;

30.1.6. eventuale aggiudicazione provvisoria dell'appalto, seduta stante, a favore del concorrente che ha offerto il prezzo più basso o il ribasso percentuale più elevato o ha presentato, nell'ipotesi di gara da non aggiudicare al prezzo più basso, l'offerta economicamente più vantaggiosa.

30.2. Qualora il bando di gara o il Capitolato Speciale prevedano l'accertamento preliminare della idoneità tecnica di campionature e/o l'esame di documentazioni di idoneità, da eseguirsi in sede separata, la procedura si concluderà al termine delle operazioni di cui al punto 30.1.3. con un provvedimento di ammissione alla fase successiva della gara; nel caso appena specificato verrà data tempestiva comunicazione ai concorrenti del giorno, ora e sede in cui avrà luogo la fase conclusiva della gara, nel corso della quale, dopo aver reso noto l'esito degli accertamenti eseguiti, si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi ed all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al miglior offerente; L'azienda nel caso di procedura negoziata si riserva di non invitare i concorrenti alla fase relativa all'apertura dell'offerta economica;

30.3. In caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara o il Capitolato Speciale indicano gli elementi tecnico-economici di valutazione e i rispettivi punteggi da assegnare alle offerte, mediante l'attribuzione dei quali si procederà alla individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quindi all'eventuale aggiudicazione provvisoria dell'appalto, che avrà luogo seduta stante.

30.4. Qualora, ai fini dell'aggiudicazione, sia prevista una valutazione tecnica da eseguirsi in sede separata da una apposita Commissione Tecnica, la prima fase di gara si concluderà al termine delle operazioni di cui al punto 30.1.3. con un provvedimento di ammissione alla fase di valutazione tecnica; in questo caso potranno essere invitati i concorrenti ai quali verrà data tempestiva comunicazione del giorno, ora e sede in cui avrà luogo la fase conclusiva della gara. Nel corso della fase conclusiva si procederà:

- > a rendere noto l'esito delle valutazioni eseguite dalla Commissione Tecnica;
- > all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
- > alla dichiarazione di validità delle offerte economiche;
- > all'assegnazione del punteggio relativo all'elemento economico;
- > all'attribuzione del punteggio complessivo;
- > all'eventuale aggiudicazione provvisoria.

Art. 31 – Aggiudicazione

31.1 Se non diversamente prescritto dal bando di gara, si procede all'aggiudicazione nel caso in cui risulti ammessa anche una sola offerta valida, salvo che la stessa risulti non conveniente o inidonea in relazione all'oggetto del contratto.

31.2 Le offerte non sono soggette a variazioni in sede di gara. Nel caso in cui due o più concorrenti presentino la stessa miglior offerta ovvero, nelle gare da aggiudicarsi all'offerta economicamente più vantaggiosa, alle offerte di due o più concorrenti venga attribuito lo stesso miglior punteggio complessivo, si procede mediante sorteggio seduta stante, salvo diversa prescrizione del bando di gara.

31.3. L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'approvazione dell'organo dell'Impresa a ciò preposto.

Art. 32 - Irrevocabilità dell'offerta

L'offerta, che si considera proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1329 e 1331 c.c., è impegnativa per il concorrente per un periodo non inferiore a 180 giorni, sempreché il bando di gara non disponga diversamente.

Art. 33 - Verifica dei requisiti

33.1. L'Impresa, prima dell'aggiudicazione definitiva, procederà, inoltre, alla verifica delle condizioni di ammissibilità dichiarate e non documentate dal concorrente provvisoriamente aggiudicatario in sede di gara, del secondo in graduatoria e dei concorrenti sorteggiati nella seduta di aggiudicazione provvisoria: il numero dei concorrenti sottoposti a verifica, comprensivo del provvisorio aggiudicatario e del secondo in graduatoria, sarà pari al 10% del numero dei concorrenti ammessi, con arrotondamento all'unità superiore.

33.2. Qualora il soggetto provvisoriamente aggiudicatario non provveda a presentare le documentazioni di cui al comma precedente entro il termine fissato nella formale richiesta da parte dell'Impresa, ovvero la documentazione presentata risulti in contrasto con quanto dichiarato in sede di gara, l'Impresa ha facoltà di dichiarare il soggetto interessato decaduto dall'aggiudicazione e di procedere all'incameramento della cauzione provvisoria. A seguito dell'esito positivo degli accertamenti di cui al presente articolo, si procede all'aggiudicazione definitiva.

33.3. Qualora un concorrente sia stato invitato singolarmente ed abbia partecipato in qualità di Mandatario di una Associazione Temporanea di Imprese costituita o che i soggetti partecipanti si sono impegnati a costituire successivamente, il medesimo soggetto, ove l'A.T.I. risulti aggiudicataria, è tenuto a presentare la documentazione attestante i requisiti di ciascun mandante.

Art. 34 - Procedure ristrette

34.1. Nelle procedure ristrette l'avviso di gara prevede un termine per consentire agli aspiranti concorrenti di manifestare l'intenzione di partecipare alla gara e, se previsto, di documentare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. L'Impresa può in alcuni casi predisporre preventivamente una lista di potenziali concorrenti, invitando alla procedura ristretta anche quei concorrenti che, a seguito di pubblicazione dell'avviso, hanno presentato domanda di partecipazione e posseggono i requisiti richiesti. Per motivi d'urgenza l'Impresa può anche indire una procedura ristretta invitando soltanto le ditte individuate attraverso un sistema di qualificazione o un'apposita ricerca di mercato, senza procedere ad alcuna preventiva pubblicazione.

34.2. In caso di procedura ristretta, non è ammessa la partecipazione di un'Associazione Temporanea di Imprese qualora il soggetto mandatario o capogruppo non risulti invitato singolarmente, anche se tra i soggetti mandanti figurino imprese invitate singolarmente.

34.3. La procedura da seguire per le procedure ristrette è a tutti gli effetti quella prevista per le procedure aperte, intendendosi sostituito il bando di gara con la richiesta d'offerta. Nel caso di procedure ristrette con pubblicazione, l'avviso di gara svolge la funzione di sollecitare i potenziali concorrenti a manifestare la volontà di ricevere l'invito a presentare offerta.

Art. 35 - Procedure negoziate

35.1. La procedura negoziata con pubblicazione dell'avviso segue di norma la procedura prevista per la gara aperta. Con l'avviso si può promuovere una procedura analoga a quella aperta richiedendo la presentazione diretta delle offerte, unitamente alla documentazione del possesso dei requisiti necessari, oppure l'avviso può soltanto sollecitare manifestazioni d'interesse ed allora la procedura si svolge in modo analogo alla procedura ristretta.

35.2. La procedura negoziata diretta o plurima senza pubblicazione di avviso può essere effettuata soltanto per le occasioni, le contingenze e i motivi previsti nell'art. 221 del Codice Unico.

35.3. La procedura negoziata senza pubblicazione di avviso si svolge come una procedura ristretta con selezione da parte dell'Impresa dell'appaltatore o degli appaltatori da invitare.

35.4. In caso di offerte plurime il bando o il disciplinare di gara può prevedere una prima fase di confronto tecnico e/o economico fra le ditte offerenti, confronto finalizzato alla individuazione della migliore soluzione tecnica e/o della migliore offerta ed una seconda fase di negoziazione tendente a conseguire dal concorrente che ha presentato la migliore offerta le migliori condizioni per l'Impresa. In ogni caso deve essere effettuata una procedura di confronto che garantisca la *par condicio* a tutti i concorrenti.

Capo IX

GARE ON-LINE

Art. 36 - Principi generali

36.1. L'Impresa ha la facoltà di individuare il soggetto aggiudicatario, oltre che con le tradizionali procedure, anche attraverso l'utilizzo del sistema delle negoziazioni on-line. I fornitori interessati accedono previa attività di registrazione ed abilitazione finalizzata alla conoscenza ed accettazione delle procedure operative che regolano le negoziazioni on-line, nonché alla dotazione di una chiave di accesso e password per accedere al sistema informatico con il quale si svolgeranno le negoziazioni.

36.2. La procedura on-line può essere applicata a qualsiasi tipologia di gara seguendone le regole fino alla presentazione dell'offerta. Deve comunque essere assicurata la parità di condizioni dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure, nonché di massima sicurezza e riservatezza dei dati.

36.3. La procedura telematica di acquisto è realizzata nel rispetto dei principi di sicurezza fissati dal D.L.vo del 30 giugno 2003 n. 196.

36.4. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita con l'interrogazione delle registrazioni di sistema che contengono la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura.

36.5. Alle comunicazioni ed alle trasmissioni di documenti tra gli utenti e l'Impresa si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n° 445.

36.6. L'utilizzo del sistema di acquisto attraverso procedura on-line viene esplicitamente reso noto ai soggetti interessati negli atti di gara nonché nel sito internet aziendale nella parte dedicata ai fornitori, dove devono essere adeguatamente pubblicizzate le gare da esperire on-line.

36.7. L'Impresa si riserva, al fine di assicurare la più ampia partecipazione alle negoziazioni on-line, di pubblicare sui principali organi di stampa a diffusione nazionale, con cadenza trimestrale, un avviso contenente le modalità ed ogni altra informazione utile per partecipare alle negoziazioni in parola.

36.8. Il ricorso alle procedure on-line è possibile quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte sia effettuabile automaticamente attraverso il mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da poter essere espressi in cifre o percentuali.

Art. 37 - Criteri di aggiudicazione

37.1. Nella procedura on-line l'aggiudicazione avviene di norma al prezzo più basso oppure secondo i prezzi e/o i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara, qualora l'appalto venga aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.

37.2. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, le modalità attraverso le quali può essere espresso il massimo ribasso sono quella dell'asta di acquisto di tipo "inverso", a rilanci multipli, on-line oppure la richiesta di offerta on-line in busta chiusa digitale. Con la prima procedura il fornitore invitato inserisce a sistema la propria offerta e, sulla base delle offerte anonime inserite dagli altri concorrenti, ha la possibilità di migliorare a ribasso la propria migliore offerta mediante rilanci in tempo reale entro i termini di durata dell'asta. Con la seconda forma di procedura il fornitore invitato presenta la propria migliore offerta entro il termine di scadenza, non conoscendo le offerte inserite dagli altri concorrenti invitati, che pertanto rimangono segrete fino all'apertura delle buste digitali.

37.3. Nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione devono essere quantificabili meccanicamente secondo formule matematiche relative alla ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Gli elementi tecnici di valutazione con il relativo punteggio, nonché il punteggio tecnico minimo da conseguire per essere ammessi all'asta sono predeterminati nella lettera d'invito. Le proposte tecniche presentate costituiscono oggetto di valutazione da parte di un'apposita Commissione Tecnica. Al termine della valutazione tecnica vengono comunicati i punteggi conseguiti alle ditte che hanno realizzato un punteggio tecnico pari o superiore a quello minimo definito nella lettera d'invito stessa, e viene data comunicazione mediante e-mail della data e dell'ora di svolgimento della negoziazione. Ogni partecipante deve essere costantemente ed in tempo reale informato della propria classificazione. A tal fine, durante lo svolgimento dell'asta, il dispositivo elettronico utilizzato dall'Impresa procede alla riclassificazione automatica delle offerte in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. L'Impresa ha facoltà di stabilire negli atti di gara che, nel corso dell'asta, renderà visibile a ciascun partecipante il numero dei partecipanti alla gara, ma non l'identità dei medesimi fino al momento dell'aggiudicazione.

37.4. Sia per l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso che per l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo aver dichiarato conclusa l'asta elettronica, si darà luogo alla verifica della eventuale anomalia delle offerte ed alla successiva aggiudicazione della gara.

37.5. Le modalità di svolgimento degli acquisti on-line sono disciplinate dalle relative procedure operative, che dovranno necessariamente e preliminarmente essere accettate e sottoscritte dalle imprese che intendono partecipare alle singole negoziazioni.

CapoX

PROCEDURE DI GARA PER LAVORI

Art. 38 - Pubblicità per le procedure di gara

38.1. Nel caso degli appalti di lavori, le procedure ad evidenza pubblica vengono indette mediante pubblicazione di un bando, con tutte le informazioni utili per partecipare alla gara.

38.2. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a € 500.000,00 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - contratti pubblici, sul sito informatico dell'Impresa, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e sul sito informatico presso l'Osservatorio. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, per estratto, a scelta dell'Impresa, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale ovvero su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori.

38.4. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a € 500.000,00 sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune nonché sul sito informatico dell'Impresa.

38.5. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità delle procedure di cui al punto 38.2. decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale mentre quelli connessi alla pubblicità delle procedure di cui al punto 38.4. decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.

38.6. L'Impresa può prevedere occasionalmente forme aggiuntive di pubblicità rispetto a quelle previste nel presente articolo.

38.7. Per gli appalti aventi ad oggetto lavori di importo inferiore a € 500.000,00 l'Impresa ha la facoltà, senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno dieci concorrenti che risultano iscritti nel sito dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici. Se non sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto l'Impresa può procedere invitando tutti i soggetti che risultano iscritti. Se il complesso delle ditte iscritte risulta, invece, in numero superiore a dieci l'elenco sarà costituito dalle ditte residenti nella regione dell'Impresa e, in via complementare, dalle ditte residenti in regioni limitrofe fino a raggiungere un numero di qualificate pari a dieci. In caso di più appalti nel corso dell'anno per la stessa categoria di lavori dovrà essere garantita un'adeguata rotazione dei concorrenti mediante scorrimento dell'elenco degli iscritti.

Art. 39 - Termini di ricezione

39.1. Nelle procedure aperte i termini di ricezione delle offerte non possono essere inferiori a trenta giorni dalla pubblicazione del bando.

39.2. Nelle procedure ristrette e negoziate i termini di ricezione delle domande di partecipazione non possono essere inferiori a dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso con cui è indetta la

procedura. Il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione della lettera di invito.

Art. 40 - Pubblicazione esiti

40.1. Gli avvisi sui risultati delle gare sono pubblicati, entro due mesi dall'aggiudicazione definitiva della gara, sul sito informatico dell'Impresa.

40.2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene tutti gli elementi previsti dalla normativa in vigore e ogni altra informazione ritenuta utile, avendo cura di omettere le informazioni la cui divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

Art. 41 - Requisiti

41.1. L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti di ordine generale, economici e tecnici richiesti nel bando.

41.2. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare di lavori i soggetti che non soddisfano i requisiti di ordine generale cui all'art. 38 comma 1 del Codice Unico.

41.3. Inoltre non possono presentare offerta i concorrenti che non soddisfano i requisiti tecnici, economici e finanziari richiesti nell'avviso di gara adeguati alla tipologia di attività ed all'importo posto a base di gara.

41.4. Per i lavori di importo superiore a € 150.000,00 il concorrente dovrà dimostrare il possesso dei requisiti tecnici ed economici mediante la produzione del certificato di iscrizione S.O.A. per categoria e classifica adeguata all'oggetto ed importo dell'appalto. L'Impresa, in relazione alla natura dell'appalto, potrà inoltre richiedere, congiuntamente o alternativamente, la seguente documentazione:

- per i requisiti economici:

- a) bilanci o estratti di bilanci;
- b) idonee referenze bancarie;

- per i requisiti tecnici:

- a) elenco dei principali lavori analoghi all'oggetto dell'appalto eseguiti negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi dei relativi contratti. L'importo complessivo di tali lavori non dovrà essere, nel triennio, inferiore al valore dell'appalto;
- b) certificati di buona esecuzione atti a dimostrare di aver realizzato lavori analoghi all'oggetto dell'appalto;
- c) piena disponibilità dei mezzi necessari all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.

41.5. L'impresa può inoltre indicare nel bando se vi sono lavori subappaltabili individuando la categoria ovvero lavori scorporabili a qualificazione obbligatoria. In caso di lavori subappaltabili, il concorrente potrà qualificarsi con la sola iscrizione S.O.A. per la categoria prevalente per l'importo dell'appalto, oltre agli altri eventuali documenti richiesti.

41.6. In caso di lavori per i quali il bando di gara richieda la qualificazione obbligatoria, il concorrente singolo o associato dovrà dimostrare il possesso della qualificazione S.O.A. oltre che per la categoria prevalente anche per le ulteriori categorie indicate nel bando.

Art. 42 - Avvalimento

42.1. Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all'importo dell'appalto, le

imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici e dei requisiti tecnici, ovvero che l'avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall'impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso.

42.2. L'avvalimento negli appalti di lavori è ammesso solo per il possesso di requisiti tecnici ed economici ovvero per le attestazioni S.O.A., con le seguenti limitazioni:

- il concorrente può avvalersi esclusivamente dei requisiti economici delle società facenti parte dello stesso Gruppo;
- il concorrente può avvalersi dei requisiti tecnici e delle attestazioni S.O.A. di altre società purché l'avvalimento sia dimostrato da idoneo titolo di disponibilità del requisito di cui il concorrente intende avvalersi.

42.3. L'avvalimento non potrà in nessun caso costituire elusione delle norme che disciplinano il subappalto.

42.4. L'impresa ausiliaria deve produrre la dichiarazione di cui all'art. 49 comma 1 del Codice Unico.

Art. 43 - Norme specifiche

43.1. Nelle procedure aperte per l'aggiudicazione di lavori si seguono le stesse norme previste per le procedure di aggiudicazione di beni e servizi, salvo il requisito di cui al punto 28.1.5. che è comprovato da un'attestazione di qualificazione nella categoria e classifica richiesta dal bando di gara, rilasciata da una S.O.A. autorizzata.

43.2. La cauzione provvisoria è di norma fissata al 2% dell'importo dei lavori. Si applicano le disposizioni dei precedenti punti 27.3., 27.4. e 27.5.

43.3. In caso di Associazione Temporanea di Imprese di tipo verticale, dovrà essere presentata in sede di offerta una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto mandatario, ovvero, in caso di A.T.I. non ancora costituita, sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che si costituiranno in associazione, recante l'indicazione dei lavori che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguiti da ogni singola impresa componente l'associazione. In caso di Associazione Temporanea di Imprese di tipo orizzontale, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto mandatario, ovvero, in caso di A.T.I. non ancora costituita, sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che si costituiranno in associazione, recante l'indicazione della percentuale dei lavori che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguiti da ogni singola impresa componente l'associazione.

43.4. Le società consorziali di cui all'art. 2615-ter del c.c., oltre alla documentazione prevista e richiesta, devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il nominativo delle imprese consorziate per le quali il Consorzio stesso concorre.

Art. 44 - Aggiudicazione

44.1. L'aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che ha quotato il prezzo più basso o il maggiore ribasso percentuale sul prezzo a base di gara o mediante lista di prezzi unitari, oppure nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa al concorrente che ha presentato la migliore offerta sul piano tecnico-economico.

44.2. Sono presunte anomale in termini assoluti e quindi escluse le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte

di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. La presunzione si applica ove sussistano almeno 5 offerte ammesse e valide.

44.4. Per importi inferiori a € 500.000,00 la procedura è di norma ristretta e trova disciplina nell'articolo seguente.

Art. 45 - Procedure ristrette

45.1. La procedura ristretta ha carattere semplificato e non richiede la preventiva pubblicazione di un avviso di gara. L'Impresa può comunque provvedere alla pubblicazione dell'avviso ove le circostanze di mercato o le caratteristiche dei lavori da appaltare rendano preferibile l'ampliamento dell'elenco delle ditte da invitare.

45.2. In relazione alla natura dell'appalto vengono invitate a presentare offerta le ditte qualificate che risultano iscritte nel sito dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici. Trova applicazione quanto disposto al punto 38.7.

45.3. Sono presunte anomale in termini assoluti e quindi escluse le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. La presunzione si applica ove sussistano almeno 5 offerte ammesse e valide.

Art. 46 - Procedure negoziate

46.1. La procedura negoziata con pubblicazione dell'avviso segue di norma la procedura prevista per la gara aperta. Con l'avviso si può promuovere una procedura analoga a quella aperta richiedendo la presentazione diretta delle offerte, unitamente alla documentazione del possesso dei requisiti necessari, oppure l'avviso può soltanto sollecitare manifestazioni d'interesse ed allora la procedura si svolge in modo analogo alla procedura ristretta.

46.2. La procedura negoziata diretta o plurima senza pubblicazione di avviso può essere effettuata soltanto per le occasioni, le contingenze e i motivi previsti nell'art. 221 del Codice Unico.

46.3. In caso di offerte plurime la procedura può prevedere una prima fase di confronto tecnico e/o economico fra le ditte offerenti, confronto finalizzato alla individuazione della migliore soluzione tecnica e/o della migliore offerta ed una seconda fase di negoziazione tendente a conseguire dal concorrente che ha presentato la migliore offerta le migliori condizioni per l'Impresa. In ogni caso deve essere effettuata una procedura di confronto che garantisca la *par condicio* a tutti i concorrenti.

Capo XI

PROCEDURE E CONTRATTI SPECIALI

Art. 47 - Sistemi di qualificazione

47.1. L'impresa, allorché intende istituire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi, lo rende noto pubblicando un avviso, ove sono fra l'altro indicate le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento.

47.2. Quando il sistema ha una durata superiore a tre anni, l'avviso viene pubblicato annualmente. Quando il sistema ha una durata inferiore è sufficiente un avviso iniziale. L'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione va pubblicato con le stesse forme e modalità previsti per i bandi di gara.

47.3. Il principio che disciplina il sistema è quello della durata prefissata rispetto al termine di scadenza, ma anche la possibilità per gli imprenditori di essere qualificati in ogni tempo di validità del sistema.

47.4. In prima indizione l'Impresa indica un termine utile entro il quale devono essere presentate le candidature e la documentazione richiesta. Allo scadere del termine l'Impresa provvede anche mediante apposita commissione alla valutazione delle candidature, verificando la documentazione presentata e, se del caso, effettuando sopralluoghi su stabilimenti e impianti produttivi. Riguardo al possesso dei requisiti richiesti trova applicazione l'art. 50 del Codice Unico.

47.5. A conclusione di questa prima fase l'Impresa, anche a mezzo della commissione di cui al punto precedente, predispone l'elenco dei candidati qualificati e quello dei candidati non qualificati. L'avvenuta qualificazione è resa nota ai soggetti qualificati attraverso comunicazione diretta e specifica, se del caso anche a mezzo di posta elettronica; la mancata qualificazione deve essere resa nota con la stessa modalità ma deve, altresì, essere indicato il motivo per cui il soggetto candidato non è stato qualificato.

47.6. L'impresa, o la Commissione di cui sopra, effettua periodicamente la verifica delle candidature che siano state eventualmente presentate in epoca successiva a quella di scadenza del termine di prima indizione.

47.7. L'Impresa, in presenza di un sistema di qualificazione, invita a presentare offerta i soggetti candidati che risultino qualificati alla data di spedizione della richiesta d'offerta. La procedura si svolge contestualmente o successivamente come una ordinaria procedura ristretta o negoziata.

47.8. L'Impresa, allorché intende avvalersi di un sistema di qualificazione indetto e gestito da un'altra stazione appaltante, provvede ad acquisire il consenso di tale stazione, definendo con essa le modalità operative dell'accordo: successivamente rende nota tale decisione agli operatori economici mediante pubblicazione di un avviso secondo le stesse forme adottate per l'indizione di un proprio sistema di qualificazione. Al momento di indire la procedura concorsuale, l'Impresa richiede alla stazione appaltante di cui si avvale l'elenco dei fornitori che risultano alla data da quest'ultima qualificati e provvede a richiedere direttamente offerta a questi ultimi secondo una procedura che si svolge come una ordinaria procedura ristretta o negoziata.

47.9. L'Impresa può indire un sistema di qualificazione di prodotti. In tal caso i candidati interessati a presentare un tipo di prodotto idoneo presentano quanto richiesto sul piano documentale ed, eventualmente, un campione. L'Impresa si riserva di effettuare collaudi e prove, anche presso laboratori di fiducia. Per ogni adempimento l'Impresa segue per quanto possibile una procedura analoga a quella prevista nei commi precedenti.

47.10. Allorché l'Impresa deve provvedere ad acquistare i prodotti qualificati procede, secondo l'importo di spesa, ad un acquisto in economia o all'indizione di una gara pubblica in modalità ristretta. Se vi sono più prodotti qualificati per lo stesso particolare di catalogo l'oggetto dell'acquisto o della gara deve contenere la facoltà per il concorrente di quotare e fornire alternativamente ciascun tipo di prodotto qualificato.

Art. 48 - Dialogo tecnico

48.1. Prima dell'avvio di una procedura di aggiudicazione di un appalto particolarmente

complesso, in ordine al quale l'Impresa non è in possesso di tutti gli elementi di valutazione tecnica, di valutazione economica e di conoscenza di mercati specialistici, che la guidino in termini diretti e sicuri verso una determinata soluzione, l'Impresa stessa può sollecitare o ricevere contributi progettuali da parti di professionisti od imprese allo scopo di predisporre un capitolato tecnico pienamente rispondente alle proprie esigenze.

48.2. La sollecitazione viene rivolta agli operatori specialistici attraverso la loro convocazione ad una conferenza introduttiva di presentazione nella quale vengono illustrate le esigenze dell'Impresa e le plurime soluzioni della questione che sono state individuate oppure viene dichiarata la mancata individuazione di una qualsiasi soluzione. Se l'Impresa ha ricevuto un contributo spontaneo, di tale contributo deve essere data notizia nella conferenza introduttiva.

48.3. Nella seduta stessa viene fissato un termine congruo per l'effettuazione di una conferenza conclusiva nella quale sono invitati a partecipare tutti coloro che sono stati presenti nella conferenza introduttiva. In tale conferenza conclusiva si prende nota delle soluzioni offerte da coloro che le propongono, ammettendo al dibattito su ciascuna proposta, in un tempo definito, anche gli intervenuti che non hanno presentato proposte o ne hanno presentate diverse da quella in discussione.

48.4. Di ciascuna conferenza viene redatto sommario processo verbale dal quale devono almeno risultare i soggetti presenti e coloro che sono intervenuti durante la conferenza con una sommaria descrizione delle proposte ricevute dall'Impresa.

48.5. A conclusione del procedimento l'Impresa non può inserire nel capitolato tecnico, che viene predisposto, disposizioni o prescrizioni tali da costituire un limite o un impedimento alla libera concorrenza e, comunque, le soluzioni e le specifiche tecniche indicate devono essere previste in coerenza con quanto prescritto dall'art. 68 del Codice Unico.

48.6. L'impresa può anche decidere di avviare un dialogo tecnico allorché, per il medesimo oggetto, ha indetto due esperimenti di gara senza ricevere offerte oppure avendo ricevuto offerte che sono risultate invalide per motivi di carattere tecnico o comunque inefficaci o inappropriate.

Art. 49 - Centrali di committenza

49.1. L'Impresa può avvalersi per i propri acquisti di una o più centrali di committenza. Appalti di forniture e servizi effettuati tramite le centrali di committenza si considerano in linea con le norme e le direttive europee se le centrali di committenza hanno rispettato a loro volta le prescrizioni delle direttive europee in materia di appalti pubblici.

49.2. La centrale di committenza può assumere forma consortile ma non vi possono far parte soggetti diversi da coloro che usufruiscono dei servizi della centrale.

49.3. L'Impresa che intende avvalersi di una centrale deve preventivamente concordare i termini di una convenzione con la centrale stessa e successivamente procedere ad una pubblicazione di un avviso in termini e con modalità analoghi a quelli previsti per i sistemi di qualificazione.

Art. 50 - Accordo quadro

50.1. Nel caso che l'Impresa abbia necessità di pluralità di prestazioni protratte per un tempo determinato oppure abbia necessità di usufruire, per motivi tecnici e/o economici, di prestazioni parziali in relazione ad uno specifico e più ampio programma di esecuzione di lavori, forniture o servizi, essa stipula un accordo quadro, in cui sono fissate le condizioni generali di realizzazione del programma e le modalità di determinazione di successivi rapporti negoziali soprattutto con riferimento ai prezzi ed eventualmente alle quantità.

50.2. I contratti applicativi dell'accordo quadro possono essere stipulati con procedura negoziata senza pubblicazione di bando soltanto se l'accordo è stato aggiudicato a seguito di gara.

Art. 51 - Incarichi di progettazione

51.1. Per gli incarichi di ingegneria relativi alla progettazione e direzione lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00 e per quelli di validazione progetti di importo pari o inferiore a € 200.000,00, l'Impresa può procedere, in mancanza di professionalità interne o in mancanza di loro disponibilità certificate dal responsabile di fase, ad affidamenti secondo una procedura in economia che rispetti i principi di trasparenza, buona fede e di confronto concorrenziale.

51.2. L'Impresa pubblica un avviso sul proprio sito informatico e su almeno due giornali di interesse nazionale con il quale rende noto che per esigenze di progettazione ingegneristica o di direzione lavori procederà per un periodo di tempo determinato, comunque non superiore a due anni, alla indizione, mediante successive pubblicazioni sul proprio sito informatico, di uno o più confronti concorrenziali per l'affidamento di incarichi di progettazione o direzione lavori.

51.3. In tali avvisi saranno invitati i professionisti interessati, in possesso dei requisiti previsti dal vigente ordinamento di settore, a presentare le proprie candidature per l'affidamento dell'incarico. I candidati dovranno presentare il proprio curriculum professionale e un elenco di progetti analoghi a quello oggetto del confronto, con l'allegazione di una relazione che illustri le caratteristiche peculiari sul piano progettuale di ciascuno dei progetti adottati. L'Impresa può altresì richiedere nell'avviso le condizioni economiche richieste per l'espletamento dell'incarico. Nell'avviso deve essere altresì precisato che le candidature saranno valutate da una Commissione che procederà ad individuare il professionista meritevole dell'affidamento avvalendosi di una procedura di confronto che preveda l'attribuzione di un punteggio, secondo una modalità e secondo un criterio indicati nell'avviso. In ciascun avviso non potrà essere prevista l'attribuzione al curriculum professionale di un punteggio massimo superiore a 40 punti su 100.

51.4. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si rinvia all'articolo 91 del Codice Unico.

Capo XII

ANORMALITÀ DELLE OFFERTE

Art. 52 - Anormalità delle offerte nelle gare per forniture e servizi

52.1. Nelle gare di interesse europeo per forniture e servizi saranno sottoposte a valutazione di congruità le offerte che incorrono nella presunzione di anomalia. Tale presunzione di anomalia è riferita alle offerte che presentano un ribasso superiore a dieci punti percentuali rispetto alla percentuale della soglia di anomalia come deriva dall'applicazione del criterio di cui all'art. 86, comma 1, del Codice Unico.

52.2. Per forniture e servizi sottosoglia saranno sottoposte a valutazione di congruità le offerte che si discostano di oltre dieci punti percentuali rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte valide.

52.3. Nelle gare con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa trova applicazione l'art. 86 comma 2 del Codice Unico.

Art. 53 - Anormalità delle offerte nelle gare per lavori

53.1. Nelle gare di interesse europeo per lavori saranno sottoposte a valutazione di congruità le offerte che incorrono nella presunzione di anomalia. Tale presunzione di anomalia è riferita alle offerte che presentano un ribasso superiore a dieci punti percentuali rispetto alla percentuale della soglia di anomalia come deriva dall'applicazione del criterio di cui all'art. 86, comma 1, del Codice Unico.

53.2. Per i lavori sottosoglia si applica il criterio di cui all'art. 86, comma 1, del Codice Unico per l'individuazione delle offerte presunte anomale in termini assoluti e quindi escluse.

53.3. Nelle ipotesi in cui non siano pervenute almeno cinque offerte valide saranno comunque sottoposte a verifica le offerte che si discostano di oltre il 30 % rispetto all'importo presunto di spesa previsto.

53.4. Nelle gare con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa trova applicazione l'art. 86 comma 2 del Codice Unico.

Art. 54 - Commissione di valutazione della congruità

54.1. Il procedimento di verifica della congruità dell'offerta provvisoriamente aggiudicataria sarà eseguito da una Commissione permanente appositamente nominata. La Commissione dovrà operare, consentendo al concorrente di documentare il proprio corrispettivo e di argomentare al riguardo in apposita riunione della Commissione stessa.

54.2. Qualora gli elementi giustificativi del prezzo non siano utili a rimuovere la preliminare valutazione di anormalità, anche a seguito di esame in contraddittorio con il concorrente provvisoriamente aggiudicatario, si dà luogo alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria, all'esame degli elementi giustificativi richiesti agli altri soggetti in ordine di graduatoria, la cui offerta risulti anormalmente bassa, all'eventuale esclusione delle offerte ritenute inaccettabili ed all'aggiudicazione dell'appalto a favore della migliore offerta fra quelle non viziate da anormalità.

54.3. Nelle gare con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa le funzioni della Commissione di valutazione della congruità vengono svolte dalla Commissione giudicatrice che ha attribuito il punteggio tecnico.

Capo XIII

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E NORME CONTRATTUALI

Art. 55 - Aggiudicazione definitiva.

55.1. Successivamente all'aggiudicazione provvisoria disposta in seduta di gara, l'Impresa provvede all'aggiudicazione definitiva, mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione o provvedimento dell'Amministratore Delegato o di altro soggetto secondo eventuali procure generali/speciali⁵

55.2. L'aggiudicazione definitiva comunque è sottoposta alla condizione sospensiva della verifica dei requisiti di cui al successivo articolo.

Art. 56 - Verifica requisiti aggiudicatario

56.1. L'Impresa deve verificare in capo all'aggiudicatario e, in caso di Consorzi di cui all'art. 34 lett. b) e c) del Codice Unico in capo alle imprese che eseguiranno la prestazione, il possesso dei requisiti richiesti acquisendo i seguenti documenti:

- Certificato della CCIAA competente per territorio con la dicitura antimafia e l'attestazione circa l'insussistenza di procedure fallimentari in corso;
- Documentazione a comprova delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica richiesti dal bando;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
- Certificato rilasciato dagli Uffici competenti attestante l'ottemperanza alle norme sul diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999), salvo che il concorrente non abbia dichiarato di esserne esentato;
- In caso di aggiudicazione ad un costituendo Raggruppamento di Imprese: l'atto in copia autentica o autenticata di mandato collettivo speciale con conferimento della rappresentanza irrevocabile a favore del soggetto mandatario, indicato in offerta quale capogruppo;
- In caso di Consorzio, non costituito in sede d'offerta, l'atto costitutivo del Consorzio e l'indicazione di ogni singola impresa consorziata che eseguirà le prestazioni dell'appalto.

56.2. L'Impresa inoltre, al fine di verificare quanto dichiarato ai sensi dell'art. 38 lett. c) e) m) del Codice Unico effettuerà le necessarie verifiche richiedendo il certificato del Casellario Giudiziale e dei Carichi pendenti riferiti al titolare, ai soci in caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari e agli amministratori muniti di potere di rappresentanza; per gli appalti di lavori, la verifica riguarderà anche i Direttori tecnici.

Art. 57 - Contenuto e modalità di stipula del contratto

57.1. All'esito positivo della verifica dei requisiti e previo rilascio da parte dell'aggiudicatario della cauzione definitiva e delle polizze assicurative, se richieste, si procede alla stipula del contratto.

57.2. Il contratto predisposto dall'Impresa deve indicare in ogni caso l'oggetto del contratto, i termini di esecuzione dello stesso e il corrispettivo determinato con il ribasso percentuale ovvero con il prezzo offerto, i termini e le modalità di pagamento, eventuali penalità.

57.3. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata oppure in forma elettronica, se tale modalità è prevista nell'apposito regolamento dell'Impresa disciplinante la contrattualistica mediante strumentazione informatica. E' ammessa, altresì, la stipula mediante ordine emesso dall'Impresa e sottoscritto per accettazione dall'aggiudicatario.

57.4. L'Impresa si impegna a richiamare espressamente nei contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, oltre al rispetto puntuale del dettato della documentazione tecnica dell'appalto, anche l'obbligo, da parte del contraente:

- all'applicazione integrale, nei confronti dei suoi dipendenti, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in vigore nel corso dell'esecuzione contrattuale;

- al rispetto delle norme sul collocamento al lavoro dei disabili;
- al rispetto delle norme in materia fiscale, assicurativa, assistenziale e previdenziale;
- al mantenimento per tutta la durata del contratto dei requisiti soggettivi di cui alle vigenti leggi antimafia con assenza di provvedimenti e/o procedimenti (assunti o in corso), da parte dell'Autorità giudiziaria, in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- nel caso di appalto di lavori pubblici, al rispetto anche della legislazione speciale, soprattutto in materia di sicurezza nei cantieri.

57.5. La stipulazione del contratto deve avvenire nel termine che verrà comunicato dall'Impresa al soggetto aggiudicatario. Qualora il soggetto aggiudicatario non provveda, entro il termine prescritto, alla firma del contratto, l'Impresa ha la facoltà di dichiararlo decaduto dall'aggiudicazione, procedendo all'incameramento della cauzione provvisoria.

57.6. Le spese di bollo e di registrazione del contratto sono a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 58 - Garanzie contrattuali

58.1. Nei contratti di forniture e servizi l'aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto, deve prestare la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo dell'appalto. Dopo la firma del contratto viene svincolata la cauzione provvisoria costituita per la partecipazione alla gara. La cauzione definitiva deve essere costituita con le modalità e nelle forme previste per la costituzione della cauzione provvisoria.

58.2. Nei contratti di lavori il soggetto aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, deve prestare la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo dell'appalto. Nel caso che il ribasso d'asta offerto dal soggetto aggiudicatario sia risultato superiore al 10% (dieci per cento), l'importo della cauzione definitiva viene incrementato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il predetto limite; ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

58.3. La cauzione definitiva come sopra determinata viene ridotta alla metà se l'aggiudicatario è in possesso della certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie Uni Cei ISO 9000.

58.4. L'Impresa per contratti di valore inferiore a € 100000,00 non richiede, di norma, alcuna garanzia di esecuzione.

Art. 59 - Contenuto della garanzia

59.1. L'Appaltatore durante il periodo di garanzia ed indipendentemente dall'avvenuta liquidazione del saldo, prende a proprio carico e onere la sostituzione e/o la riparazione di ogni componente difettoso, assumendosi a proprio carico tutte le spese, ivi comprese quelle di imballo, trasporto e dogana tra il sito e il luogo di riparazione (andata e ritorno), la riparazione e/o eliminazione del vizio e/o difformità dell'opera e, in ogni caso, ogni intervento necessario per portare la prestazione a rispondere pienamente ai requisiti funzionali e prestazionali di contratto. Inoltre, qualora sia stato richiesto in contratto il mantenimento di specifici livelli di qualità prestazionali dei beni e/o dei servizi, il fornitore, durante il periodo di garanzia, dovrà correggere a propria cura ed onere le anomalie constatate sui servizi e/o sulla fornitura, comprese le attrezzature e i pezzi di ricambio, per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.

59.2. In deroga a quanto previsto dagli artt. 1491 e 1667 Cod. Civ., per il periodo di garanzia sopra indicato, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia anche se i vizi e/o difetti erano conosciuti e/o riconoscibili al momento dell'accettazione della merce o in sede di collaudo.

59.3. In deroga all'art. 1495 Cod. Civ. l'Impresa decade dalla garanzia qualora non faccia denuncia del vizio/difetto all'appaltatore entro 60 giorni dalla scoperta. Per i lavori la denuncia deve essere inoltrata prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 60 - Svincolo garanzie contrattuali

60.1. Nei contratti di forniture e servizi, fatto salvo quanto diversamente previsto dal Capitolato Speciale, la cauzione definitiva viene svincolata solo dopo il completo e regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

60.2. Nei contratti di lavori la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dei lavori, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dopo il rilascio del certificato di collaudo provvisorio, o comunque dopo 12 mesi dal certificato di ultimazione dei lavori, risolta ogni eventuale contestazione e previa accensione, a cura e spese dell'appaltatore, delle garanzie assicurative se prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto medesimo e/o dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici

60.3. Per contratti ad esecuzione continuata, ove per la natura della fornitura non è previsto collaudo, la cauzione avrà validità fino al termine del contratto stesso.

60.4. L'Impresa, in alternativa alle trattenute previste su prestazioni o forniture già eseguite, su richiesta del fornitore, sempre a copertura degli obblighi derivanti dall'assunzione della garanzia di buon funzionamento del prodotto/servizio, può procedere al pagamento del relativo importo previo rilascio di una cauzione di pari importo sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa.

Art. 61 - Subappalto e cottimo

61.1. E' consentito il subappalto, o l'affidamento in cottimo, di una parte delle opere appaltate, alle condizioni e con i limiti di cui all'art. 118 del Codice Unico. Ai fini del presente Regolamento il subappalto e l'affidamento in cottimo sono equiparati, come lo sono i rispettivi assuntori.

61.2. Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso l'Impresa in copia autentica o autenticata, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori.

61.3. La responsabilità per i lavori subappaltati o affidati in cottimo resta comunque a carico del soggetto aggiudicatario.

61.4. Nei contratti di forniture e servizi è vietato se non preventivamente dichiarato il subappalto, anche parziale. E' ammessa la subfornitura di elementi e componenti costituenti la fornitura principale.

61.5. E' ammesso, altresì, il subappalto di lavori e/o servizi, qualora questi abbiano natura accessoria rispetto alla fornitura e/o servizio principale e sempreché il loro valore non superi il 30% del valore del contratto. La responsabilità delle forniture e dei servizi subappaltati resta, comunque, a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 62 - Assicurazioni

62.1. L'Impresa, secondo la particolare natura dei contratti, può richiedere all'Appaltatore di stipulare una polizza assicurativa del tipo "All Risk" con primarie Compagnie di Assicurazione.

62.2. Tale polizza dovrà coprire tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'appalto e dovrà avere un massimale adeguato in considerazione del rischio effettivo.

62.3. La polizza dovrà anche coprire gli eventuali danni a terzi, compresi i dipendenti dell'Impresa o persone da quest'ultima incaricata per specifiche attività nell'ambito del contratto.

62.4. La polizza deve essere valida fino al termine di esecuzione del contratto ovvero, se previsto, fino alla scadenza del periodo di manutenzione.

62.5. Per i lavori la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 63 - Penalità

63.1. Fatto salvo quanto più specificatamente previsto nei capitolati speciali relativi a lavori o servizi, per quanto riguarda contratti di fornitura è di norma prevista l'applicazione di penalità per ritardi nelle singole consegne e per inadempimento.

63.2. L'applicazione delle penalità viene preannunciata dall'Impresa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax. Le eventuali osservazioni del fornitore, sul calcolo delle penalità, devono pervenire o risultare trasmesse, a pena di decadenza, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione. In caso contrario la penale si intende accettata.

63.3. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, parziale o totale, oltre all'incameramento della cauzione, sarà applicata una penale a titolo del risarcimento del danno, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo relativo alla merce da consegnare. Nel caso in cui il contratto preveda la consegna dei materiali in diversi lotti, la risoluzione ed i conseguenti provvedimenti sopra indicati saranno limitati al lotto per il quale il soggetto aggiudicatario si sia reso inadempiente.

63.4. Gli importi delle penali eventualmente applicate, a norma del presente articolo, sono trattenuti dalle fatture ammesse al pagamento e, in mancanza, dalla cauzione o da qualsiasi altro credito maturato o maturando del fornitore.

Art. 64 - Rinnovo e proroga del contratto

64.1. Il rinnovo e la proroga dei contratti di forniture, servizi e lavori sono vietati salvo quanto previsto dai commi successivi.

64.2. L'Impresa può riservarsi la facoltà di disporre il rinnovo del contratto o la proroga parziale degli effetti del contratto a condizione che tale possibilità sia espressamente indicata nella richiesta di offerta o nel bando di gara e che l'importo del rinnovo o della proroga sia stato computato nell'importo complessivamente stimato ai fini della scelta della procedura.

64.3. La facoltà di rinnovo o di proroga deve essere esercitata dall'Impresa mediante atto scritto comunicato, a mezzo raccomandata o a mezzo fax, all'Appaltatore nei termini indicati negli atti di gara e comunque prima della scadenza contrattuale. L'Appaltatore è tenuto all'esecuzione del contratto alle condizioni indicate negli atti di gara.

64.4. Oltre quanto sopra previsto, è consentita una proroga dei contratti in scadenza al solo fine di assicurare la continuità del servizio e per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle procedure previste dal presente Regolamento per la scelta dell'Appaltatore.

Capo XIV**CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA****Art. 65 - Imballo e peso**

L'imballo e la confezione si intendono compresi nel prezzo e il peso della merce si intende al netto.

Art. 66 - Resa

La merce deve essere resa, franco di ogni spesa, a terra nei magazzini dell'Impresa indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito o nel Capitolato Speciale.

Art. 67 - Trasporto

Il trasporto della merce è effettuato a rischio e pericolo del fornitore.

Art. 68 - Campioni di fornitura

68.1. A richiesta dell'Impresa la fornitura può essere subordinata alla presentazione di una campionatura per "benestare" entro il termine indicato nel Capitolato Speciale di Fornitura.

68.2. Qualora la campionatura del soggetto aggiudicatario non risulti rispondente ai requisiti prescritti, il soggetto stesso è tenuto a presentare una seconda campionatura entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della lettera dell'Impresa che notifica l'accertamento della difformità del primo campione. In caso di mancata rispondenza anche della seconda campionatura, l'Impresa ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto incamerando la cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno.

68.3. Nel caso che, pur non essendo richiesto, il fornitore ritenesse opportuno presentare un campione della merce prima di dar corso alla fornitura, l'Impresa si riserva - esclusa la

sospensione o l'interruzione dei termini contrattuali - di esaminarlo e di esprimere un eventuale "benestare".

68.4. Il ritardo nell'espletamento della fornitura, che derivi dalla mancata rispondenza del campione o dal ritardo nella consegna del campione, comporta l'applicazione di penalità ai sensi di quanto previsto dall'art. 63.

68.5. Il periodo intercorrente tra la data di consegna della 1^a e/o 2^a campionatura e la data di comunicazione al fornitore dell'esito del collaudo dei campioni stessi, non è computato ai fini della determinazione della data di consegna contrattuale.

68.6. Nel caso di fornitura subordinata alla presentazione di campioni per il "benestare", il tempo intercorrente fra la data di presentazione del campione e la data del rilascio del "benestare" medesimo non è computato ai fini dei termini di consegna.

Art. 69 - Consegna

69.1. La merce pervenuta s'intende consegnata subordinatamente al collaudo favorevole, ove questo sia previsto.

69.2. Il ricevimento della merce non preclude le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna, ai sensi dell'art.1698 c.c.

69.3. I termini di consegna sono computati in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della stipulazione del contratto o di ricevimento dell'ordine ovvero dalla data di benestare al campione. Si intende escluso dal computo il mese di Agosto. La consegna deve aver luogo secondo le prescrizioni contenute nel contratto e nei documenti richiamati.

69.4. Qualora cause di forza maggiore, esigenze o circostanze speciali, impediscano all'Impresa il ricevimento della fornitura, la medesima può ordinare una temporanea sospensione dei termini.

69.5. L'Impresa ha facoltà di variare l'entità della fornitura nell'ambito del ± 20 % dell'importo contrattuale.

69.6. Il fornitore che, per causa di forza maggiore, documentate e comprovate, non sia in grado di effettuare le consegne nel termine fissato, può chiedere, con domanda motivata, la concessione di una proroga dei termini all'Impresa. Verificata la fondatezza dei motivi della richiesta e le proprie esigenze di utilizzazione del materiale in consegna, l'Impresa può concedere la proroga richiesta per non più di una volta per ogni fornitura.

Capo XV

COLLAUDI

Art. 70 - Collaudi per forniture e servizi

70.1. Fatto salvo quanto previsto dal Capitolato Speciale, il collaudo della merce fornita viene effettuato presso gli impianti dell'Impresa, che si riserva anche la facoltà di ricorrere a laboratori specializzati. In caso di contestazione della merce consegnata l'aggiudicatario dovrà sostituire la merce con altra rispondente a quanto prescritto, non oltre i termini contrattuali previsti.

70.2. Ove sia previsto il collaudo presso il fornitore, l'aggiudicatario deve notificare all'Impresa la disponibilità della merce per le operazioni di collaudo, almeno 20 giorni prima della scadenza dei termini di consegna. Il tempo intercorrente fra detta comunicazione e la data di ultimazione

del collaudo non è computato ai fini dei termini di consegna. Nel caso di collaudo con esito sfavorevole, non si dà luogo alla sospensione dei termini di consegna.

70.3. Nel caso di forniture particolarmente complesse o di forniture con posa in opera, l'Impresa, di norma, in contratto prevede un collaudo provvisorio.

70.4. Tale collaudo, che potrà essere effettuato in corso d'opera e comunque entro un mese dalla ultimazione del contratto, consiste nell'eseguire, previo avviso all'Appaltatore, tutte le verifiche, prove e constatazioni necessarie, per accertare se la fornitura stessa o sue singole parti possono essere prese in consegna con facoltà d'uso.

70.5. Successivamente al collaudo provvisorio sarà effettuato il Collaudo definitivo nel termine di 6 (sei) mesi dalla data del collaudo provvisorio e comunque a condizione che siano consegnati tutti i documenti richiesti nelle specifiche tecniche ovvero da norme di legge, e siano stati emessi, con esito positivo, ulteriori eventuali certificati di collaudi effettuati da Enti terzi.

70.6. Scopo del collaudo definitivo è la verifica del completo e corretto funzionamento di quanto fornito e la piena rispondenza dello stesso alle norme di capitolato ed alle specifiche normative in vigore. In assenza di collaudo provvisorio, l'Impresa procede al solo collaudo definitivo.

Art. 71 - Collaudi per lavori

71.1. Fatto salvo il collaudo in corso d'opera nei casi previsti dal contratto, l'Impresa provvederà, a mezzo del Direttore dei Lavori ad emettere certificato di regolare esecuzione nel termine di tre mesi dalla data del verbale di ultimazione lavori, salvo che non ritenga opportuno emettere il certificato di collaudo entro il termine di sei mesi.

71.2. Il collaudo è in ogni caso obbligatorio per appalti di importo superiore a € 500.000,00.

71.3. Una volta emesso, il certificato di regolare esecuzione/collaudo diventerà definitivo decorsi due anni dalla data di emissione e si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non intervenga entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

71.4. A seguito di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione si procederà allo svincolo della cauzione definitiva e alla corresponsione, entro il termine massimo di 90 giorni, della rata di saldo, previa contestuale presentazione di idonea garanzia.

Art. 72 - Norme comuni per i collaudi

72.1. Il collaudatore è nominato dall'Impresa, di norma, nell'ambito del proprio personale.

72.2. Fatto salvo il potere di rifiutare l'emissione del certificato di collaudo se la fornitura o l'opera risulti non collaudabile, il collaudatore esprimerà le sue eventuali osservazioni e riserve e indicherà quali modifiche, correzioni o adattamenti siano da eseguirsi per rendere la prestazione perfettamente collaudabile con esito positivo.

72.3. Durante le operazioni di collaudo, l'appaltatore fornirà a sua cura e spese e come parte integrante dei suoi obblighi di contratto, tutta l'assistenza necessaria alla loro tempestiva e corretta esecuzione; in particolare fornirà la mano d'opera e i mezzi d'opera necessari alle operazioni di collaudo.

72.4. Tutte le spese relative al collaudo in fabbrica sono a carico dell'appaltatore salvo quelle del collaudatore che, invece, sono a carico dell'Impresa. Le spese del collaudo, eventualmente effettuato presso un laboratorio specializzato, sono addebitate, in caso di esito negativo, all'appaltatore.

72.5. Inoltre l'appaltatore dovrà eseguire quanto imposto dal collaudatore nei termini stabiliti e, nel caso di non pronta ottemperanza, l'Impresa farà eseguire dette opere da terzi, addebitando le spese all'appaltatore stesso, salvo eventuali maggiori danni.

72.6. I verbali di collaudo sono firmati dall'appaltatore o da persona presente munita di procura alla firma; in assenza i verbali saranno trasmessi all'appaltatore per la sottoscrizione, che dovrà essere apposta entro 5 gg dalla ricezione.

72.7. In assenza di sottoscrizione o avendoli sottoscritti senza apporre riserve, i verbali di collaudo si intendono accettati.

Capo XVI PAGAMENTI

Art. 73 - Termini

Fatto salvo quanto previsto dal Capitolato Speciale, o specifiche trattative con il fornitore, il pagamento dell'importo delle fatture, fiscalmente regolarizzate, viene effettuato a 60 giorni fine mese data fattura, per merce regolarmente accettata o per prestazione di servizio regolarmente resa, come da attestazione di controllo resa dall'incaricato responsabile della stessa.

Art. 74 - Interessi

In caso di ritardo nel pagamento rispetto al termine previsto, potranno essere corrisposti interessi al saggio legale. Se il ritardo si protrae oltre 60 giorni, saranno corrisposti per il periodo successivo a tale termine gli interessi moratori al saggio legale, maggiorato di un punto percentuale.

Art. 75 - Modalità di pagamento

Il pagamento verrà effettuato di norma con accredito su c/c bancario intestato al fornitore sulla base delle comunicazioni fornite dallo stesso in data antecedente alla scadenza. In casi eccezionali e preventivamente concordati il pagamento potrà avvenire con altre modalità

Capo XVII

CONTRATTI ATTIVI

Art. 76 - Procedure

76.1. Nella indizione delle gare in esito alle quali l'Impresa prevede di realizzare un ricavo, la procedura da seguire può essere aperta, ristretta o negoziata, ma di norma deve essere preceduta da un avviso pubblico. Deve essere in ogni caso perseguito lo scopo di realizzare il maggior ricavo per l'Impresa, assicurando la pari condizione dei partecipanti alla gara nel rispetto della trasparenza della procedura, principio che può ricevere limitazioni soltanto in funzione delle esigenze di riservatezza delle offerte in pendenza della procedura stessa.

76.2. L'Impresa può procedere direttamente, senza pubblicazione di avviso, nella stipulazione di contratti di compravendita e di locazione, qualora le circostanze di fatto e le condizioni di mercato non consentano o non rendano conveniente l'indizione di una procedura con avviso pubblico. Analoga facoltà è prevista per la vendita di titoli azionari, obbligazionari o di altra natura finanziaria.

76.3. L'Impresa, per le procedure di cui al punto 77.2., può avvalersi dell'opera di operatori economici specialisti del mercato di riferimento ai quali affidare l'incarico di ricerca del contraente.

76.4. Possono essere effettuate in economia le vendite di rottami, di beni e di materiali non più utilizzabili per ricavi di importo presunto non superiore a € 100.000,00. Anche se la funzione può essere delegata dall'Amministratore Delegato ad un dirigente, ogni procedura relativa deve essere espressamente autorizzata dall'Amministratore Delegato medesimo.

Capo XVIII CONTENZIOSO E

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 77 - Modalità di proposizione delle contestazioni - Accordo bonario

77.1. Per i contratti di appalto di lavori trova applicazione l'art. 240 del Codice Unico.

77.2. Per i contratti di servizi e forniture, trova applicazione il comma 22 dell'art. 240 del Codice Unico.

77.3. Laddove non siano presenti registri contabili, l'appaltatore è tenuto a presentare contestazioni al Responsabile dell'esecuzione di cui all'art. 11 del presente Regolamento, per lettera raccomandata ed entro 15 giorni solari dal manifestarsi delle cause che originano la contestazione stessa. Ai fini di quanto sopra farà fede la data di spedizione della raccomandata.

77.4. L'appaltatore deve nella suddetta comunicazione indicare con precisione l'oggetto della contestazione, l'entità e le corrispondenti ragioni di ciascuna domanda.

77.5. Le contestazioni proposte dall'appaltatore senza attenersi alle modalità procedurali e di contenuto ed ai termini sopra indicati sono inefficaci ed improduttive di effetti nei confronti dell'Impresa.

Art. 78 - Giurisdizione

Il Foro competente, se non diversamente concordato tra le parti, è esclusivamente quello di Rimini.

Art. 79 - Privacy

Ai sensi del D.lgs. 30 luglio 2003 n.196, l'Impresa tratterà i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto. I concorrenti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 del suddetto decreto. Il titolare del trattamento dei dati è la Tram Servizi s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore.

Art. 80 - Pubblicità

Il presente Regolamento deve essere portato a conoscenza dei terzi mediante pubblicazione sul sito dell'Impresa.

